

d'anime. A confutare siffatto argomento, basterebbe di osservare che, a termini della legge che ci governa, non si richiede la duplice condizione di giurisdizione con obbligo di residenza e di cura d'anime, ma basta la giurisdizione con obbligo di residenza. Se adunque si è dimostrato che ai canonici incombe l'obbligo di residenza e ad essi spetta potere di giurisdizione, quand' anche non si esercisse cura d'anime, pur tuttavia dovrebbero dirsi esclusi dall'ufficio di deputato. Se non che anche a questo riguardo mi permetterò di osservare che ai Capitoli delle chiese cattedrali, di regola generale deve dirsi andare ammessa la cura d'anime, se non attuale, almeno abituale. Nè questa è una mia speciale opinione: è d'essa un'opinione propugnata da dotti canonisti.

Accennerò solo al Bouix, il quale nel suo trattato *De capitulis*, mette come costante tale massima che, cioè, di regola generale, questa cura d'anime *abituale* va unita ai Capitoli delle chiese cattedrali; cura d'anime che, per dirla di passaggio, non puossi confondere col diritto di patronato, siccome piacque all'onorevole preopinante di asserire; cura di anime che, quando sia pur soltanto *abituale* e non *attuale*, basta, come di già accennò l'onorevole Gastaldetti, per dire esclusi dalla deputazione i canonici delle chiese cattedrali.

Ma qui io veggo che mi occorre di far passaggio al terzo argomento di cui si valse l'onorevole preopinante, quello cioè dedotto dalla legge che ci governa, voglio dire dalla legge elettorale, la quale vuole esclusi dalla deputazione quegli ecclesiastici che abbiano cura d'anime, ovvero giurisdizione con obbligo di residenza. Tal legge, si disse, deve strettamente interpretarsi perchè, se da un canto si scorge essere stata intenzione del legislatore di allargare quanto più si potesse il diritto di sedere nella Camera elettiva, d'altro canto si scorge che non si volle altrimenti escludere verun ecclesiastico se non quando non possa egli adempiere alle funzioni del proprio ministero sedendo nella Camera, ossia allorchando l'assenza d'un ecclesiastico possa essere di danno alla Chiesa.

Osserverò a questo riguardo primieramente che, se è regola di diritto che quelle leggi le quali scemano la libertà d'esercire qualche carica od ufficio, e contengono perciò eccezioni ossia restrizioni, debbono strettamente interpretarsi, tal regola però non si deve a quel caso applicare in cui chiaro, scevro da dubbio, sia il disposto della legge. Ora la legge, di cui feci cenno, esclude gli ecclesiastici aventi giurisdizione con obbligo di residenza, o quelli aventi cura d'anime, senza far distinzione di sorta: o trattisi adunque di cura d'anime *abituale* od *attuale*, o si tratti di giurisdizione che solo in alcuni casi si eserciti collegialmente; si parli di giurisdizione individuale, ossia di quella che venga continuamente e senza interruzione esercitata, è sì l'una che l'altra contemplata e compresa nelle parole della legge, le quali, essendo chiare e generali, non possono ammettere restrizioni; nè è, giusta il più noto assioma, lecito il fare distinzione là dove non distingue la legge.

Senonchè, quand'anche noi volessimo ammettere che

abbia il legislatore voluto unicamente escludere quegli ecclesiastici i quali, ove venissero a sedere in Parlamento, non potrebbero adempiere agli uffici del proprio ministero, ossia che non debba aver luogo tale esclusione quando altramente si possa provvedere all'utile della Chiesa, io non comprendo come si possa adempiere ad un tempo all'ufficio di deputato ed ai doveri che incombono ai canonici; e se egli è vero, come si avvertì, che anche in assenza di alcuni canonici può il Capitolo deliberare, è pur ugualmente certo che il canonico, il quale rendesi assente, priva dei suoi lumi il Capitolo, non adempie per quanto è in lui ai doveri del proprio ministero; come del pari è palese che, ove tutti i canonici si rendessero assenti, più non potrebbero prendersi dal Capitolo deliberazioni di sorta.

Parmi d'aver colle brevi considerazioni sinora fatte risposto alle principali oggezioni dell'onorevole Scavini.

Conchiuderò coll'osservare che a me, non meno che all'onorevole mio amico che ebbe il primo a trattare questa quistione, duole che, ove la Camera consenta nella sentenza da noi espressa, vengano ad essere esclusi dal Parlamento uomini onorandi ed onorati; ma dirò io pure che in una quistione di principio, non di persona, il dovere d'ogni deputato è di manifestare quell'opinione che creda consentanea al vero, fatta astrazione da ogni considerazione personale. (*Bravo!*)

**GENOVA.** L'alea 5 dell'articolo 98 della legge elettorale venne sempre inteso, da dieci anni, che concernesse unicamente gli ecclesiastici che hanno cura di anime attuale e giurisdizione individuale, con obbligo di residenza.

Nel 1848 io fui il primo che abbia dovuto esaminare siffatta quistione. Essendo relatore dell'elezione del canonico Asproni, il quale era in quel tempo canonico penitenziere di Nuoro, ho dovuto sostenere che l'ufficio di canonico penitenziere lo rendeva ineleggibile in quel momento, e dovetti impiegare non gran fatica per far accogliere queste conclusioni, perchè la Camera in quei momenti credeva che tutti i canonici fossero eleggibili, persino i penitenzieri.

E si ritenga, badate, o signori, che si trattava allora della primitiva esecuzione della legge elettorale, e le si dava quel senso che era presente a tutti i compilatori della legge, e quindi si trattava allora di fissarne il principio.

Triste condizione! Allora io dovetti lottare per far escludere un canonico penitenziere, ora debbo prendere la parola per far ritenere tutti gli altri canonici nell'aula del Parlamento! (*Susurro a sinistra*)

A fronte di tale pratica parlamentare, si è ora voluto elevare la quistione che i canonici delle chiese cattedrali non sono eleggibili.

Io ho di nuovo investigato e studiato la quistione, pronto a ricredermi se realmente avessi errato; sebbene il mio errore, bisogna che lo confessi, mi sarebbe stato molto doloroso, perchè sarebbe stato confessare che io ho commesso una incostituzionalità per ben dieci anni, in quanto che avrei ammesso a sedere individui che la